

# **COMUNE DI ELICE**

## Provincia di Pescara

## VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE

## **CONSIGLIO COMUNALE**

N.8	OGGETTO APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL	
del 08-05-2018	DUP 2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO	
	2018/2020.	

L'anno duemiladiciotto, addì otto, del mese di maggio, alle ore 20:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

Assiste il Segretario Comunale **DI GAETANO GIANNI.** Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **De Massis Gianfranco** nella sua qualità **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE/ASSENTE
De Massis Gianfranco	Sindaco	Presente
Albani Maurizio	Consigliere	Presente
Di Federico Stefania	Consigliera	Presente
Giammarino Domenico	Consigliere	Presente
Gelsumino Stefano	Consigliere	Presente
Di Bernardo Graziano	Consigliere	Presente
Di Domenico Christian	Consigliere	Presente
Perilli Filippo	Consigliere	Assente
De Palma Umberto	Consigliere	Presente
D'Annunzio Emidio	Consigliere	Presente
Ciavattella Fausto	Consigliere	Presente

**Totale presenti** 10

Totale assenti 1

PARERE:	in ordine alla <b>Regolarità tecnica</b>	
Data:		Il Responsabile del servizio f.to Lorenza Placido
PARERE:	in ordine alla Regolarità contabile	
Data:		Il Responsabile del servizio  f.to Lorenza Placido

#### II CONSIGLIO COMUNALE

Udito tutto quanto sopra e preso atto dell'esito della effettuata votazione; Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente II bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Dato atto che il Decreto del Ministero degli Interni 09/02/2018, pubblicato in G.U. n.38 il 15/02/2018 stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 dal 28/02/2018 al 31.03.2018;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
  - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
  - b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
  - c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
  - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che vi è il pieno avvio della riforma dell nuovo ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.
   9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2017 e successivi. Il bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti, cui la legge ha concesso la facoltà di rinviare l'obbligo al 2017 e di cui questo ente si è avvalso giusta, prima, la delibera esecutiva della g.c. n. 33, del 30.06.2015 e, poi, della delibera esecutiva di c.c. n. 30, del 14.08.2015;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel documento unico di programmazione (dup), osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la giunta comunale, con deliberazione n. 18, del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto la presentazione, a quest'organo, della nota di aggiornamento al dup 2018-2020 ed ha contestualmente approvato anche lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista, quindi, la nota di aggiornamento al dup, così come presentata dalla giunta comunale;

Visto l'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 172 del d. lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi del dup, del bilancio e dei documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute;

Ritenuto di provvedere in merito:

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e la regolatià tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000:
- del revisione dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Presenti n.10 votanti n.10 con voti favorevoli n.7 e contrari n.3(minoranza),

#### **DELIBERA**

- 1. approvare, per quanto detto in narrativa cui espressamente si rinvia, la nota di aggiornamento al dup, così come presentata dalla giunta comunale;
- 2. approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011;
- 3. dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
- 4. dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lqs. n. 267/2000;
- 5. inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

Infine il consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7, contrari n. 3(minoranza), resi ed espressi per alzata d mano,,

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Gianfranco De Massis	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to GIANNI DI GAETANO

## N. 215 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Elice dalla data odierna per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Elice, lì 10-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE GIANNI DI GAETANO